



Joint Research 2026

Bando per la realizzazione di progetti congiunti con Imprese, Enti e Ricercatori dell'Università di Verona

Articolo 1 – Finalità ed oggetto del Bando

1. L'Università di Verona intende promuovere il bando Joint Research 2026 allo scopo di rafforzare ed amplificare il dialogo fra i ricercatori dell'Ateneo, le imprese, gli enti privati, gli enti pubblici di ricerca, gli enti pubblici e gli enti no profit.
2. Obiettivo del bando è sostenere progetti innovativi su attività di ricerca applicata miranti alla messa a punto di nuovi prodotti/servizi/processi/metodi/modelli (Ricerca Industriale) oppure attività di studio e ricerca per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota o dimostrativi (Sviluppo Pre-competitivo).

Articolo 2 – Progetti congiunti ammessi al cofinanziamento

1. I progetti dovranno essere realizzati da un Dipartimento e/o Centro di Ricerca dell'Università di Verona dotati di autonomia finanziaria, congiuntamente con almeno una o più imprese e/o Enti pubblici o privati. Le altre Università pubbliche o private, italiane o straniere, e gli spin off convenzionati con l'Ateneo potranno partecipare in qualità di partner scientifici, ma i loro apporti economico-finanziari o figurativi non saranno conteggiati ai fini della costituzione del costo totale del progetto.
2. Il Coordinatore Scientifico di un progetto congiunto dovrà essere un docente di ruolo dell'Ateneo veronese (professore ordinario, associato, ricercatore) o un ricercatore titolare di un assegno di ricerca, incarico di ricerca, incarico post-doc o contratto di ricerca. Il Coordinatore Scientifico, in qualità di responsabile del gruppo di ricerca proponente, potrà presentare un solo progetto secondo le modalità descritte dal presente Bando. I ricercatori a tempo determinato che si propongono come coordinatori scientifici di un Joint Research, potranno presentare un solo progetto purché il loro impegno temporale e di compatibilità con il loro contratto sia previamente verificato con l'Area Ricerca - *Liaison Office*. I titolari di assegno di ricerca, incarico di ricerca, incarico post-doc o contratto di ricerca il cui contratto risulti attivo alla data di presentazione della proposta, potranno presentare un progetto purché il loro impegno temporale sia compatibile con il loro contratto o, in alternativa, purché tramite il progetto presentato sia possibile sostenere economicamente un'estensione del contratto in essere: tali condizioni dovranno essere preventivamente verificate con l'Area Ricerca - *Liaison Office*. La struttura di afferenza per il Coordinatore Scientifico sarà responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e contabile del progetto congiunto ammesso a cofinanziamento.
3. In ogni caso potranno essere presentati anche i progetti che riguardino iniziative nascenti dai risultati della ricerca di progetti, oppure progetti che prevedono il proseguimento di attività che a diverso titolo hanno ricevuto un contributo locale, regionale, statale, europeo, internazionale.
4. Il progetto congiunto verrà realizzato da Unità di Ricerca individuate presso ciascun partner, a capo delle quali sarà posto un Responsabile Scientifico il cui nome verrà indicato nella domanda di partecipazione. Il Coordinatore Scientifico rivestirà anche il ruolo di Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca collocata presso il relativo Dipartimento.
5. Nei prodotti della ricerca, in particolare nelle pubblicazioni e nei materiali divulgativi dei progetti finanziati è necessario utilizzare il nome e/o i segni distintivi dell'Università di Verona, del Dipartimento, Centro di Ricerca di Ateneo, e dell'iniziativa Joint Research secondo le linee guida di identità visiva di Ateneo e indicando *"Progetto finanziato nell'ambito del programma Joint Research 2026 promosso dall'Università degli Studi di Verona"*.



6. Compatibilmente con le esigenze di riservatezza dei partner, i progetti finanziati sono invitati ad organizzare eventi di diffusione dei risultati dei progetti e a prendere parte alle iniziative istituzionali di promozione del Bando.

Articolo 3 – Presentazione delle proposte di progetto

1. La presentazione dei progetti potrà avvenire alle seguenti scadenze:
 - Venerdì 17 aprile 2026 alle ore 12.00
 - Venerdì 30 giugno 2026 alle ore 12.00
 - Venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 12.00previa registrazione, accedendo alla piattaforma informatica presente al sito www.univr.it/jr.
2. Il Coordinatore scientifico dovrà predisporre la proposta di progetto in lingua inglese (con una breve descrizione in italiano avendo cura di evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali, i seguenti elementi informativi:
 - l'interesse comune dell'Università ed Impresa/Ente all'esecuzione del progetto;
 - la capacità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di ricerca;
 - la capacità di lettura del bisogno e incidenza sul territorio, la sostenibilità del progetto con particolare attenzione al monitoraggio dei risultati conseguiti e all'impatto generato.
3. L'inizio delle attività del progetto dovrà essere entro massimo 12 mesi dalla data di approvazione del finanziamento da parte del Consiglio di Amministrazione. Le ricerche potranno espletarsi nell'arco di un anno (progetto annuale) o di un biennio (progetto biennale). Le stesse potranno essere prorogate per ulteriori 6 mesi senza che ciò comporti comunque alcuna integrazione contributiva da parte dell'Università, anche in caso di eventuali variazioni dei progetti.

Articolo 4 – Risorse complessive e misura del cofinanziamento

1. Per la realizzazione dei progetti, presentati e valutati positivamente, l'Università cofinanzierà **126.000 €** e sarà suddiviso nelle seguenti due linee di finanziamento:
 - **LINEA 1:**
84.000 € in favore di progetti di ricerca congiunti con partner finanziari quali imprese, costituite nelle varie forme giuridiche, (con esclusione degli spin off convenzionati con l'Università di Verona e delle Università pubbliche o private italiane o straniere), e/o con Enti Pubblici di ricerca;
 - **LINEA 2:**
42.000 € in favore di progetti di ricerca congiunti con partner finanziari quali Enti pubblici o Enti Privati no profit, (con esclusione degli spin off convenzionati con l'Università di Verona e delle Università pubbliche o private italiane o straniere).
2. Compatibilmente con le risorse complessive messe a bando, la compartecipazione finanziaria minima e massima per ciascun progetto congiunto valutato positivamente, è così composta:

LINEA 1:

Il valore complessivo del progetto è sostenuto congiuntamente dall'Università e dai partner esterni. L'Università contribuisce con un importo compreso tra 20.000 e 40.000 euro, pari, al massimo, al 50% del valore totale del progetto. Tale contributo è così ripartito:

- 35% a carico dell'Ateneo;
- 15% a carico del Dipartimento di afferenza del Coordinatore scientifico, dicui:
 - 5% mediante fondi del Dipartimento;
 - 10% mediante valorizzazione del personale.

La restante quota del progetto, pari ad almeno il 50% del valore complessivo (fino al raggiungimento del 100%), è a carico delle Imprese e degli Enti Pubblici di Ricerca che partecipano alla realizzazione del progetto congiunto, di cui il 30% in risorse da destinare al



sostegno dei costi ammissibili da trasferire al Dipartimento e il 20% mediante valorizzazione di risorse interne messe a disposizione per le attività del progetto.

LINEA 2:

Il valore complessivo del progetto è sostenuto congiuntamente dall'Università e dai partner esterni.

L'Università contribuisce con un importo compreso tra 5.000 e 30.000 euro, pari, al massimo, al 50% del valore totale del progetto. Tale contributo è così ripartito:

- 35% a carico dell'Ateneo;
- 15% a carico del Dipartimento di afferenza del Coordinatore scientifico, di cui:
 - 5% mediante fondi del Dipartimento;
 - 10% mediante valorizzazione del personale.

La restante quota del progetto, pari ad almeno il 50% del valore complessivo (fino al raggiungimento del 100%), è a carico delle Imprese e Enti pubblici o Enti Privati no profit che partecipano alla realizzazione del progetto congiunto, di cui il 30% in risorse da destinare al sostegno dei costi ammissibili e il 20% mediante valorizzazione di risorse interne messe a disposizione per le attività del progetto.

3. Per i **progetti della Linea 1** i partner finanziari dovranno obbligatoriamente presentare una lettera di impegno, da allegare alla proposta progettuale, che attesti la volontà di partecipare economicamente alla realizzazione del progetto di ricerca, indicando le modalità di trasferimento dei fondi di cofinanziamento in capo al Dipartimento di afferenza del Coordinatore scientifico. Tali fondi dovranno risultare disponibili e senza vincoli ad altri progetti o iniziative. Qualora il partner finanziario preferisca contribuire in più tranches sarà necessario suddividere il valore del contributo del progetto in rate annuali legate alla realizzazione delle azioni previste nel cronoprogramma. Qualora il partner scegliesse la modalità di rateizzazione si dovrà prevedere l'accensione di un'apposita fidejussione a copertura del contributo dichiarato.
Per i **progetti della Linea 2** i partner finanziari dovranno sempre presentare obbligatoriamente una lettera di impegno, da allegare alla proposta progettuale, che attesti la volontà di partecipare economicamente alla realizzazione del progetto di ricerca, con risorse finanziarie proprie che dovranno risultare disponibili e senza vincoli ad altri progetti o iniziative. **Tuttavia essi non sono tenuti a trasferire il cofinanziamento al Dipartimento, ma possono sostenere direttamente le spese previste dal progetto, facendo riportare nei giustificativi delle spese effettuate (fatture, ricevute, ecc.) il CUP (Codice Unico Progetto) e presentando per la rendicontazione tale documentazione al fine di darne adeguata giustificazione.**
4. Il contributo comprensivo della quota parte dell'Università verrà messo a disposizione nel suo intero ammontare esclusivamente a seguito della stipula dell'accordo di collaborazione. Il Dipartimento provvederà ad assegnare il Codice Unico Progetto (CUP) e a comunicare al *Liaison Office* – Area Ricerca i riferimenti della documentazione repertoriata.

Articolo 5 – Determinazione del costo totale del progetto

1. Il *costo totale del progetto* congiunto sarà dato dalla sommatoria dei costi a partire dalla data di inizio del progetto e per tutto il periodo definito per lo svolgimento dello stesso. Nell'*Accordo di collaborazione* dovranno pertanto essere indicati le date di inizio e fine del progetto e il CUP (Codice Unico Progetto) che dovrà essere riportato nei giustificativi delle spese effettuate nell'ambito del progetto (fatture, ricevute, ecc.).
2. Gli unici costi ammissibili sono i seguenti:
 - a) **Materiale inventariabile.**
In questa voce verranno incluse le attrezzature, le strumentazioni ed il software acquistati sul mercato da terzi. I criteri che saranno applicati per l'ammissibilità di tali costi sono i seguenti:
 - Il costo delle attrezzature, delle strumentazioni e del software di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura, inclusi l'IVA, i dazi



doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, i costi assicurativi, di manutenzione (se indicato nel contratto di acquisto della strumentazione e incluso nella relativa fattura) ed ogni altro costo contrattuale richiesto dalla natura del bene.

- Sono esclusi i costi relativi a mobili ed arredi.

b) Spese per le attività di ricerca e sviluppo.

In questa voce ricadono le spese relative a materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali da consumo specifico (es. reagenti), spese per studi clinici, spese per colture ed allevamento (es. ricerche di interesse agrario), oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota, nonché la realizzazione di questionari, l'acquisto di libri/volumi/articoli e/o le spese per le pubblicazioni (ISSN/ISBN/DOI) anche di atti di convegno inerenti il progetto.

Rientrano in questa voce anche i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, supporti digitali (es. memorie di massa, ecc.) e simili per computer, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio ecc.

I relativi costi saranno determinati sulla base degli importi di fattura (riferita al CUP di progetto), che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto e imballo.

Sono espressamente esclusi i costi di manutenzione e riparazione di qualsiasi strumentazione qualora non fossero stati previsti e già liquidati nel contratto di acquisto del bene materiale inventariabile.

c) Personale a contratto.

Per i Dipartimenti ed i Centri di ricerca dell'Ateneo veronese questa voce comprenderà il costo che verrà sostenuto per le attivazioni/rinnovi (fino al periodo massimo consentito dalla normativa di riferimento) di assegni di ricerca e borse di ricerca, quest'ultime solo se completamente finanziate con il contributo del partner esterno, ed e ogni altra forma di collaborazione possibile ai sensi di legge, tenuto conto della regolamentazione di Ateneo.

Sia per l'Ateneo che per i partner, il personale impegnato nelle attività progettuali può svolgere la propria attività indistintamente presso le strutture dell'Università e/o degli enti partecipanti, avendo cura di attenersi alle prescrizioni della normativa relativa alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

d) Servizi di consulenza e analisi.

Devono far riferimento a prestazioni, anche occasionali, esclusivamente di carattere scientifico rese da persone fisiche o da soggetti con personalità giuridica e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella/notula. Potranno essere rendicontate sotto tale voce anche le spese relative ai rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici presso la sede di svolgimento del progetto, per motivi di carattere scientifico strettamente correlati con lo svolgimento delle attività previste nel progetto, anche nel caso in cui la consulenza scientifica venga prestata a titolo gratuito.

Sono ammessi alla presente voce i servizi acquisiti da altri Dipartimenti e Centri di ricerca dell'Università di Verona purché sia verificata l'effettiva economicità della acquisizione interna.

e) Missioni.

In questa voce rientrano tutte le spese sostenute per missioni inerenti il progetto. I costi sostenuti possono essere riconosciuti, ai fini della realizzazione del progetto congiunto, se la missione è stata autorizzata dal Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca con apposita comunicazione in cui viene identificata la persona incaricata, il periodo di missione ed i motivi scientifici che devono essere legati alle sole attività previste nel progetto esecutivo.

Le spese delle missioni per il personale degli enti partner non potranno essere sostenute dai Dipartimenti ed i Centri di ricerca dell'Ateneo veronese.



f) Promozione dei risultati del progetto

Si intende l'organizzazione di eventi scientifico-informativi finalizzati alla presentazione dei risultati della ricerca. A titolo indicativo sono comprese le spese relative a: affitto ambienti, compensi per relatori esterni, catering, sito web, licenze a termine per l'uso di piattaforme tecnologiche per collegamenti da remoto, servizi di broadcasting, adv, servizi logistici, agenzie di comunicazione, materiale informativo, ecc. Sono in ogni caso esclusi i compensi ai componenti delle Unità di Ricerca a qualsiasi titolo intesi (organizzatore, relatore, ecc.). Tali spese potranno essere effettuate anche oltre la scadenza del progetto, purché siano programmate e preventivate dettagliatamente entro tale data.

3. Sarà possibile effettuare 3 rimodulazioni dei costi per ogni anno entro un intervallo di variabilità pari al 20% del costo totale del progetto con possibilità di effettuare spostamenti da una voce all'altra purché le percentuali di co-finanziamento di ciascun *partner* rispettino quanto previsto dall'art. 4 del presente bando. In ogni caso la rimodulazione non comporta oneri aggiuntivi per l'Ateneo e per il Dipartimento di afferenza del Coordinatore Scientifico.
4. Eventuali richieste di variazione dei progetti approvati e finanziati andranno inoltrate all'Area Ricerca – *Liaison Office*, che avrà tempo 15 giorni lavorativi per dare una risposta, sentito il parere del delegato di riferimento. Trascorso il termine senza una risposta le variazioni si riterranno accettate.
5. Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo, o di cessazione dell'attività del responsabile scientifico, o di cambio partner purché rimanga invariato il progetto, il finanziamento rimarrà al Dipartimento che lo ha in rendicontazione solamente se fin dalla presentazione del progetto sono coinvolti altri ricercatori dell'Università di Verona purché non siano vincitori di altro progetto ai sensi dell'art. 2 comma 5. In questo caso, il Consiglio di Dipartimento nominerà un nuovo responsabile scientifico. Altrimenti i fondi residui dovranno essere restituiti all'Ateneo. I finanziamenti rimangono al Dipartimento a cui sono stati assegnati in rendicontazione anche qualora il nuovo responsabile scientifico appartenga ad un dipartimento diverso, salvo diverso accordo fra le strutture coinvolte.

Articolo 6 – Procedura di valutazione delle proposte di progetto presentate

1. I soggetti coinvolti nella procedura di valutazione dei progetti presentati sono i seguenti:
 - L'Area Ricerca – *Liaison Office*, per quanto concerne la verifica della completezza documentale e la gestione tecnico-amministrativa del processo di valutazione.
 - Il Consiglio di Amministrazione di Ateneo per l'approvazione dei progetti da finanziare fino ad esaurimento del fondo e la relativa pubblicazione della graduatoria finale.
2. La procedura di valutazione delle proposte presentate sarà a cura di una Commissione formata da docenti universitari interni nominata dalla Rettrice il cui esito sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE SCIENTIFICA fino ad un max di 100 punti

- a) Innovatività e/o originalità e **congruità della ricerca proposta, prospettive di diffusione e trasferimento** dei risultati attesi dalla realizzazione del progetto e contributo all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o ambito applicativo di interesse. In particolare la proposta verrà valutata sulla base del valore del contenuto tecnologico o di conoscenza, la potenzialità di sviluppo e ambizione del progetto (scalabilità) e l'attrattività del mercato di riferimento: **fino a punti 20**;



b) **Qualificazione scientifica**, anche in relazione al progetto presentato, del coordinatore scientifico e dei responsabili dell'unità di ricerca accademica, con riferimento alla valutazione della loro attività scientifica negli ultimi cinque anni ed alla competenza nel settore oggetto della proposta (fino a 10 punti).

Saranno considerati premiali (fino a 10 punti) precedenti attività conto terzi, convenzioni, progetti congiunti tra le imprese/Enti coinvolti e il Coordinatore scientifico allo scopo di dimostrare l'esperienza acquisita dal team di ricerca in collaborazioni con realtà esterne all'Ateneo. Al fine di incentivare la partecipazione al bando in oggetto saranno conferiti 5 punti di premialità ai coordinatori under 45 e ulteriori 5 punti di premialità per i Coordinatori Scientifici che non hanno applicato in passato a bandi quali Joint Research o Joint Project di Ateneo:

In sintesi, i **30 punti** sono così suddivisi:

- Qualificazione scientifica: fino a 10 punti
- Precedenti collaborazioni con il partner: fino a 10 punti
- Coordinatori under 45: 5 punti
- Prima partecipazione al bando Joint Research: 5 punti

c) Il progetto sarà valutato in relazione all'**impatto socio-economico, alla capacità di diffusione e trasferimento dei risultati e alla coerenza con i programmi dell'Unione Europea e le missioni del PNRR**. Saranno considerati gli effetti sul contesto di riferimento in termini di innovazione, sviluppo di competenze e miglioramento delle pratiche. La valutazione terrà conto della rilevanza territoriale e del valore aggiunto per i beneficiari, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica e sociale, al rispetto dei principi di equità, pari opportunità e inclusione, nonché al contributo al miglioramento complessivo del sistema socio-economico: **fino a punti 50**

3. Saranno ammesse in graduatoria solo le proposte che avranno ottenuto un punteggio minimo finale pari a **75** punti. Per le due linee di finanziamento verranno redatte due distinte graduatorie che saranno utilizzate fino al raggiungimento delle somme separatamente stanziare. Nel caso in cui i progetti in graduatoria per una linea di finanziamento non esauriscano il budget di quella linea, il residuo sarà destinato all'altra linea di finanziamento, se ciò consente di finanziare un maggior numero di progetti.
4. La comunicazione dell'assegnazione del finanziamento ammissibile sarà quindi trasmessa al Coordinatore Scientifico del progetto, unitamente agli atti dell'istruttoria del processo di valutazione. I Coordinatori dei progetti non ammessi al finanziamento, sia per punteggio inferiore a 75 che per esaurimento del fondo, potranno accedere altresì all'informazione completa sui risultati della procedura di valutazione.
5. Le graduatorie finali con i risultati della procedura di valutazione saranno rese pubbliche attraverso le pagine web di Ateneo.

Articolo 7 - Verifica dei risultati, rendicontazione e impatto del progetto.

1. Il *Coordinatore Scientifico* sarà tenuto a rendicontare le spese relative al progetto entro tre mesi dalla conclusione dello stesso, attraverso una dettagliata relazione che dovrà fornire i seguenti elementi conoscitivi:
 - a. una rendicontazione analitica delle spese avvenute;
 - b. lo stato di avanzamento del progetto in relazione agli obiettivi prefissati;
 - c. i risultati conseguiti;
 - d. (eventuali) variazioni, rispetto al progetto originario;
 - e. impatto del progetto ed eventuali ricadute economiche prevedibili.



2. I finanziamenti non spesi alla data di scadenza del progetto notificata, o non rendicontati correttamente, saranno restituiti all'Amministrazione Centrale o al partner dal Dipartimento di afferenza del Responsabile Scientifico.

Articolo 8 - Titolarità e/o godimento dei risultati della ricerca

1. Si prevede la partecipazione, proporzionale alla quota del rispettivo cofinanziamento, ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati della ricerca (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, *know-how* tecnico e commerciale), fatti salvi i diritti spettanti per legge ad autori ed inventori. Qualora i *partner* convengano diversamente dovranno essere espressamente autorizzati dall'Area Ricerca – *Liaison Office*.
2. Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
3. I prodotti della ricerca in formato *full text* dovranno essere depositati sull'*Open Archive* di Ateneo. Le modalità di inserimento degli stessi e i relativi diritti di proprietà intellettuale dovranno essere concordati con l'Area Ricerca.

Articolo 9 - Formalizzazione dell'Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto

1. La collaborazione che si instaurerà a seguito del finanziamento del progetto dovrà essere attuata tramite apposita convenzione, avente ad oggetto il programma di ricerca concordato (*Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto congiunto* predisposto dall'Area Ricerca – *Liaison Office* e pubblicato nel sito internet di Ateneo) che disciplinerà, oltre ai fini e alla durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie con la determinazione, in particolare, delle modalità e dei tempi di esecuzione, la proprietà e lo sfruttamento dei risultati della ricerca svolta in collaborazione.
2. È necessario che ogni Coordinatore Scientifico definisca nel dettaglio l'accordo di collaborazione con il supporto dell'Area Ricerca – *Liaison Office*.

Articolo 10 – Forme di pubblicità e di diffusione del bando

1. Ai fini di garantire la massima diffusione delle opportunità previste dal Bando, ne verrà data pubblicità, a mezzo stampa, tramite la pubblicazione sulla Home Page e canali social dell'Ateneo e mediante invio ad associazioni ed enti di categoria, fondazioni ed istituti finanziari.
2. Per meglio identificare il patrimonio di competenze e di conoscenze appartenenti all'Università di Verona, il Sito Web di Ateneo www.univr.it espone per ciascun Dipartimento le Aree, i Gruppi, i laboratori e delle strumentazioni presenti nelle rispettive strutture.
3. Per supportare ed agevolare la partecipazione al bando sul Sito Web di Ateneo è stato attivato un "Servizio informativo" presso

l'Area Ricerca – *Liaison Office*
Tel. +39 045 802 8399 – 8070
e-mail: sviluppo.ricerca@ateneo.univr.it

Articolo 11 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dott. Simone Sprea, Responsabile del *Liaison Office* dell'Area Ricerca.



Articolo 12 - Tutela della privacy

1. L'Università di Verona (Titolare del trattamento) fornisce ai partner di progetto l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE, consultabile all'indirizzo: <https://www.univr.it/it/privacy>.
2. Con la presentazione del suddetto documento, l'Ateneo e i partner si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

La Rettrice
prof.ssa Chiara Leardini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i